

Bologna, 24 giugno 2013

## CIRCOLARE N. 1/13

### Oggetto: ULTIME MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 – “DECRETO DEL FARE”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 denominato “Decreto del Fare”, sono entrate in vigore alcune modifiche al D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Sicurezza.

Le modifiche più significative sono contenute nell’art. 32 del D.L. “Semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro” e riguardano i seguenti articoli del T.U.S.:

#### AMBITO SICUREZZA

##### → Art. 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto e d’opera o di somministrazione

Viene modificato il comma 3, per le attività a basso rischio infortunistico INAIL (non ancora definite):

- Si elimina la redazione del DUVRI
- Si individua la figura (con funzioni di preposto) con incarico di coordinamento e cooperazioni tra le parti.

Viene modificato il comma 3bis

- Viene innalzato a 10 uomini girono (anziché 2) l’esenzione dell’obbligo di redigere il DUVRI, purché (ma questo non è modificato rispetto a prima) l’attività non comporti rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (lavori pericolosi)

##### → Art. 29: Modalità di effettuare la Valutazione dei Rischi

Introdotti commi 6-ter e 6-quater: per le attività a basso rischio infortunistico, (da definirsi tramite un nuovo Decreto) sarà permesso di effettuare la Valutazione dei Rischi (ex art. 17, 28, 29) tramite attestazione di avvenuta valutazione in alternativa alle Procedure Standardizzate.

##### → Articolo 32: Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei RSPP interni ed esterni

Introdotta il comma 5-bis che riconosce la formazione come RSPP e ASPP credito formativo per la formazione richiesta dal D.Lgs. 81/08 a lavoratori, preposti e dirigenti.

##### → Articolo 37: Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Introdotta il comma 14-bis che riconosce la formazione come RLS credito formativo per la formazione richiesta a lavoratori, preposti e dirigenti.

##### → Articolo 71 comma 11: Verifiche attrezzature di lavoro di all’ALLEGATO VII D. Lgs. 81/08.

- La prima verifica dell’INAIL deve essere condotta entro 45 gg dalla denuncia (prima erano 60gg) decorso il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati
- Le verifiche successive condotte dall’ASL 30 gg dalla richiesta, decorso il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati

##### → Art. 3 comma 13 bis semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

Sono definite (per quanto non ancora chiarite) misure di **semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore per un periodo non superiore a 50 gg lavorativi nell’anno solare** di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso

## AMBITO CANTIERI

### → Art. 88 comma 2 lettera g bis: Ambito di esclusione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili)

Il decreto legislativo 106/2009, al comma a dell'articolo 88 aveva già introdotto la lettera g-bis), che prevedeva, nelle esclusioni, i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

Il decreto legge 69/2013 a tali attività ha aggiunto i «**piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 giorni, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi**».

### → Art 104-bis: Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili

**Prevista**, mediante apposito Decreto Ministeriale (non ancora pubblicato, **la definizione di modelli semplificati per la redazione del POS, PSC e del fascicolo dell'opera**

Si segnala inoltre, per quanto inerente solo ai lavori pubblici, che è estesa la validità del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), ora ha validità di **180 giorni dalla data di emissione**.

## AMBITO PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11)

Per le nuove attività individuate dal DPR 151/11 soggette a prevenzione incendi, il termine di presentazione dell'esame progetto preliminare è stato prorogato di un ulteriore anno.

**Il nuovo termine di presentazione progetto per le nuove attività fissato a ottobre 2014, purché gli edifici dispongano già di certificato di usabilità.**

## AMBITO AMBIENTE

Le norme ambientali sono condensate nell'art. 41 del DL 69/2013 "Disposizioni in materia ambientale".

Tra le novità più significative (si omette la parte relativa alla gestione delle acque sotterranee emunte):

→ **Terre e rocce da scavo**: è stata limitata l'applicabilità del DM 161/2012 (sulla gestione come sottoprodotti dei materiali di scavo) alle sole "terre e rocce da scavo" che provengono da attività o opere Soggette a VIA o AIA (autorizzazione integrata ambientale).

Mancando il Decreto per i piccoli cantieri si determina la non possibilità di gestire terre e rocce come sottoprodotti per le opere non soggette a VIA o AIA.

→ **Matrici materiali di riporto**: è stata modificata la definizione contenuta nel DL 2/2012 ed ora diventa obbligatorio sottoporre tali materiali a test di cessione per escludere rischi di contaminazione

Per maggiori informazioni potete rivolgervi allo 051 540312 oppure [settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)  
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente  
Ing. Lorenzo Pieri

